IMPOSTE SUL GAS NATURALE

L'applicazione delle imposte di consumo sul consumo di gas naturale è regolata dal Testo Unico del 26/10/1995 n. 504, cosiddetto TUA, ed in particolare dall'art. 26.

Ai consumi di gas naturale si applicano:

1) Accisa: espressa in Euro per ogni Standard metro cubo, è differenziata per impiego, ubicazione geografica dell'utenza e fascia di consumo annuo solare;

2) Addizionale regionale all'accisa e imposta sostitutiva per le utenze esenti dall'accisa: espressa in Euro per ogni Standard metro cubo, istituita nelle regioni a statuto ordinario e determinata da ciascuna regione, è anch'essa differenziata per impiego e per fascia di consumo annuo solare;

3) I.V.A. (imposta sul valore aggiunto): espressa in termini percentuali, applicata sull'importo complessivamente dovuto (comprensivo di accisa ed addizionale regionale), è differenziata per fascia di consumo annuo solare.

Il richiamato art. 26 del TUA, nella versione vigente dal 01/01/2026, individua sostanzialmente due categorie di utilizzo:

• **Usi non domestici**:

Impieghi del gas naturale realizzati per lo svolgimento di attività in locali non destinati ad usi abitativi.

Pertanto, ad eccezione dell'impiego negli istituti di istruzione, dal 01/01/2026 sono ricompresi nella nuova definizione di "usi non domestici" gli utilizzi precedentemente già riconosciuti come assoggettabili all'aliquota "per usi industriali".

La variazione normativa comporta il passaggio dal concetto di "uso", ossia l'impiego del combustibile nella attività industriale, e di "attività industriale", intesa come attività economica professionalmente esercitata e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, con scopo di lucro, a quello di "usi non domestici".

Pur restando impregiudicato il concetto di "uso", di fatto, vi è un allargamento del termine "attività" considerandosi come tale quella svolta in locali non destinati ad usi abitativi.

In tal senso rientrano negli "usi non domestici" anche i consumi relativi ai locali in cui si ha un contestuale svolgimento dell'attività di ristorazione o di somministrazione di bevande e dell'attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Altrettanto dicasi per i consumi relativi ai poliambulatori per fisioterapia e alle case di cura oltre che per i consumi effettuati per lo svolgimento dell'attività di cremazione dei defunti.

Restano compresi negli "usi non domestici" anche i consumi relativi ai locali ed al complesso di prestazioni effettuate a fini produttivi.

Si parla quindi di tutte le attività connesse alla produzione ma a condizione che siano svolte in locali ubicati all'interno del recinto delle imprese (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, ecc.).

Con riferimento al caso di cui al paragrafo precedente, al pari di quanto avveniva in passato, restano esclusi i consumi per il riscaldamento delle abitazioni del proprietario, dei dirigenti e degli impiegati eventualmente ubicate nell'interno delle fabbriche, poiché evidentemente non strettamente rientranti nel processo produttivo.

È poi confermata l'estensione ai consumi effettuati dagli enti fiera, dalle lavanderie, anche self-service, o negli ospedali.

Rientrano negli **usi non domestici** (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- impieghi del gas naturale diversi da quelli “per usi domestici”;
- impieghi in attività industriali produttive di beni e servizi:
- impieghi in attività artigianali ed agricole;
- impieghi nel settore alberghiero;
- impieghi nel settore della distribuzione commerciale;
- impieghi negli esercizi di ristorazione;
- impieghi negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
- consumi relativi a teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze domestiche;
- impieghi in attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
- consumi relativi alle attività connesse a quella produttiva, a condizione che siano svolte in locali ubicati all’interno del recinto delle imprese (uffici amministrativi, mense aziendali, docce, abitazione del custode, ecc.);
- impieghi negli ospedali;
- impieghi da parte degli enti fiera;
- impieghi per la cremazione dei defunti;
- impieghi in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie;
- impieghi in teatri, cinematografi;
- impieghi in discoteche, sale per concerti e spettacoli, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- impieghi in poliambulatori, per fisioterapia, case di cura;
- impieghi in lavanderie, anche self-service.

• **Usi domestici**

È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze. Rientra altresì nell’uso domestico l’utilizzo del gas naturale destinato:

a) alla combustione nei locali:

1) degli uffici pubblici;

2) degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva nonché degli studi professionali;

3) degli istituti di credito;

4) degli istituti di istruzione;

b) alla combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;

c) al riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo

gas a servizio degli immobili di cui al presente comma.

Rientrano pertanto negli **usi domestici**:

- impieghi negli uffici pubblici;
- impieghi negli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi professionali (commercialisti e similari);
- impieghi negli istituti di credito (banche o similari);
- impieghi negli istituti di istruzione (scuole pubbliche e private).

ACCISE PER USI DOMESTICI	NORD	SUD (EX CASMEZ)
Fino a Smc 120	0,044	0,038
da Smc 121 a Smc 480	0,175	0,135
da Smc 481 a Smc 1.560	0,170	0,120
oltre Smc 1560	0,186	0,150

Rientrano nell'area del Sud (ex Cassa del Mezzogiorno): Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, province di Latina e di Frosinone, comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, isola d'Elba e territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

ADD.LE REGIONALE PER USI DOMESTICI	0-120 Smc	121-480 Smc	481-1.560 Smc	oltre 1.560 Smc	Imp. sostitutiva usi esenti
Abruzzo	0,019	0,0232	0,0258	0,0258	0,02582
Abruzzo fascia E ed F	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	0,02582
Basilicata	0,019	0,0258	0,0258	0,0258	0,0
Calabria	0,019	0,0258	0,0258	0,0309	0,0
Campania	0,019	0,031	0,031	0,031	0,031
Emilia-Romagna	0,022	0,0309	0,0309	0,0309	0,0
Lazio	0,022	0,0309	0,0309	0,0309	0,03099
Lazio ex Casmez	0,019	0,0309	0,0309	0,0309	0,03099
Liguria fascia climatica E	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0
Liguria fascia climatica F	0,0103	0,0103	0,0103	0,0103	0,0
Liguria fascia climatica C/D	0,022	0,0258	0,0258	0,0258	0,0
Lombardia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Molise	0,019	0,0309	0,0309	0,0309	0,030987
Marche	0,0155	0,0181	0,0207	0,0258	Aliquote uguali all'addizionale regionale
Puglia	0,019	0,0309	0,0309	0,0309	Aliquote uguali all'addizionale regionale
Piemonte	0,022	0,0258	0,0258	0,0258	0,0
Toscana	0,022	0,0309	0,0309	0,0309	0,026
Umbria	0,0051	0,0051	0,0051	0,0051	0,0
Veneto	0,0077	0,0232	0,0258	0,0309	Aliquote uguali all'addizionale regionale

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) PER USI CIVILI

Fascia di consumo	consumi fino a 480 Smc/anno	consumi oltre 480 Smc/anno
Aliquota	10%	22%

ACCISA PER USI NON DOMESTICI	Inferiori a 1.200.000 Smc annui	Superiori a 1.200.000 Smc annui
Aliquota	0,0124980	0,0074988

ADD.LE PER USI NON DOMESTICI	Inferiori a 1.200.000 Smc annui	Superiori a 1.200.000 Smc annui
Abruzzo	0,006249	0,00516
Abruzzo fascia E ed F	0,006249	0,00516
Basilicata	0,006249	0,0051646
Calabria	0,006249	0,005165
Campania	0,006249	0,0052
Emilia-Romagna	0,006249	0,0051646
Lazio	0,006249	0,00516
Liguria	0,006249	0,0052
Lombardia	0,0	0,0
Molise	0,0062	0,0052
Marche	0,006249	0,0052
Puglia	0,006249	0,0051646
Piemonte	0,006249	0,0052
Toscana	0,006	0,0052
Umbria	0,005165	0,005165
Veneto	0,006249	0,005165